

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UNA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI
UN SISTEMA INTEGRATO PER LA BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA
(BPCO)

CIG 792750828E

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

Art.1 - Definizioni	3
Art. 2 Introduzione	4
Art. 3 - Oggetto	5
Art. 4 - Condizioni di fornitura.....	6
Art. 5 Servizi connessi.....	9
5.1 Ordine di fornitura (ODF).....	9
5.2 Consegna ed installazione	10
5.2.1 Sistema e relative apparecchiature	10
5.3 Collaudo	13
5.4 Formazione del personale	15
5.5 Garanzia	16
5.6 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”	17
5.6.1 Manutenzione preventiva.....	18
5.6.2 Manutenzione correttiva	20
5.6.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura	21
5.6.4 Risoluzione dei guasti	22
5.6.5 Rapporto di lavoro (RIT).....	24
Art- 6 - Accessori opzionali obbligatori a pagamento	25
Art- 7 - Servizio opzionale obbligatorio a pagamento: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi.....	26
Art. 8 - Aggiornamento tecnologico.....	27
Art. 9 - Monitoraggio	27
Art. 10 - Livelli di servizio e penali.....	27
Art. 11 - Forza maggiore	33
Allegati.....	34

Art.1 - Definizioni

- ❑ **Sistema Integrato (o anche Sistema):** l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o sottosistemi interagenti tra loro e con altri sistemi, che formano un tutt'uno in cui ogni parte dà il proprio contributo per una finalità comune.
- ❑ **Componente del Sistema Integrato (anche componente del sistema):** ciascuna parte del sistema che interagendo con le altre parti garantisce il funzionamento del sistema Integrato. In particolare, nel presente Capitolato Tecnico ciascun livello è rappresentato come una componente del Sistema.
- ❑ **Apparecchiature:** si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: "L'insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione" (Ministero della Salute).
- ❑ **Amministrazione/i contraente/i:** le AA.SS. operanti nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa.
- ❑ **Accessorio:** un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
- ❑ **Fascicolo Macchina:** deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
 - Rapporto di consegna/accettazione;
 - Certificato di collaudo;
 - Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
 - Manuale d'uso (in lingua italiana);
 - Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
 - Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
 - Richiesta di intervento;
 - Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
 - Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
 - Verbale di dismissione.

- ❑ **Responsabile delle Tecnologie:** il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati. Nell'ambito del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) il Responsabile della Tecnologia può identificarsi anche con il Medico di Medicina Generale (MMG).
- ❑ **Responsabile della Manutenzione:** il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle apparecchiature. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
- ❑ **Rappresentante/i del Fornitore per collaudo:** personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall'Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
- ❑ **Rappresentante/i del Fornitore per formazione:** personale deputato alla formazione indicato dall'Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
- ❑ **Fabbricante:** la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
- ❑ **PDTA:** Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale.
- ❑ **BPCO:** Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva.

Art. 2 Introduzione

Con Decreto n. 3 del 17.01.2018 il Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano ha approvato il documento "Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO)".

Gli obiettivi che con il PDTA la Regione Campania intende raggiungere sono:

- Migliorare la prevenzione primaria e l'educazione del paziente;

- Migliorare la capacità quantitativa e qualitativa della diagnosi della BPCO;
- Favorire una corretta gestione del paziente;
- Prevenire le riacutizzazioni;
- Definire il corretto setting della ospedalizzazione e della riabilitazione respiratoria.

Art. 3 - Oggetto

La Convenzione ha ad oggetto la fornitura, in proprietà, di un sistema integrato per la gestione in rete della diagnosi della BPCO. In particolare, la fornitura si costituisce di:

- A. Sistema integrato e relative apparecchiature, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico e relativi allegati, ed eventuale offerta migliorativa:
1. I LIVELLO;
 2. II LIVELLO/A;
 3. II LIVELLO/B;
 4. III LIVELLO.
- B. Servizi connessi alla fornitura, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico ed eventuale offerta migliorativa:
- consegna e installazione;
 - collaudo;
 - formazione del personale;
 - servizio di garanzia;
 - servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”.
- C. Accessori opzionali obbligatori a pagamento.
- D. Servizio opzionale obbligatorio a pagamento: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi.

Le componenti fisiche del sistema comprensive dei relativi accessori e di tutti i dispositivi offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato. Inoltre, il Sistema offerto dovrà rispondere, pena esclusione, ai requisiti minimi previsti dall’Allegato B1 - “Caratteristiche tecniche minime”, ed essere “pronto all’uso” fino al definitivo posizionamento.

Tutti i servizi e relative caratteristiche che l'Operatore economico concorrente proporrà nell'Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da ritenersi inclusi nella fornitura che l'Operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare. In tal caso i relativi costi si intendono già ricompresi nel valore economico complessivo offerto in gara.

Art. 4 - Condizioni di fornitura

L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell'appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico ed eventuale offerta migliorativa. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l'Amministrazione contraente ed ogni altro sito di installazione (es. studi medici) sul territorio regionale e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.

L'Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nell'importo aggiudicato, a:

- fornire l'accesso ai dati clinici a tutti i professionisti coinvolti, indicati dalle Amministrazioni contraenti e dalla Regione, i cui nominativi saranno comunicati da parte di ciascuna Azienda Sanitaria al momento della propria adesione alla Convenzione, ad esempio Medici di Medicina Generale e professionisti impiegati nell'ambito del PDTA, nel rispetto dell'ambito di competenza, secondo il principio di minimizzazione previsto dalla normativa sulla privacy e dal GDPR;
- fornire il codice sorgente del Sistema centrale e software di gestione;
- assicurare l'applicazione di tutte le misure di sicurezza per garantire l'integrità e la riservatezza relative al trattamento dei dati sanitari come previsto dalla Normativa vigente in materia (D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e suo allegato B, Autorizzazione n. 8/2012 - Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici - 13 dicembre 2012 e Linee guida in tema di referti on-line - 25 giugno 2009);

- assicurare l'aderenza a quanto previsto dal GDPR mediante sistemi che garantiscano adeguate misure di protezione dei dati con tecniche ed organizzazione sia nella fase di progettazione che di esecuzione del trattamento stesso (privacy by design);
- consegnare il sistema in ogni sua componente ed accessorio presso le sedi indicate dalle singole Amministrazioni contraenti al momento della propria adesione alla Convenzione;
- garantire che l'interfaccia utente "user friendly" ossia amichevole nella sua interazione con l'operatore, al fine di evitare che venga percepito come rallentamento e non come miglioramento dell'attività giornaliera;
- consegnare le apparecchiature e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all'ultima release immessa in commercio alla data dell'ordinativo del modello che intende offrire;
- consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica ed eventuale attivazione del servizio di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk;
- fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle apparecchiature/sistemi e relativi accessori (supporti di sostegno, sistemi pensili, monitor, etc.);
- provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici);
- installare il sistema centrale su server (fisici, virtuali o su infrastruttura cloud) messi a disposizione da So.Re.Sa.;
- garantire, in seguito all'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale e dell'Anagrafe Sanitaria Regionale, la piena integrazione e/o interoperabilità, consentendo l'accesso in qualsiasi momento ai dati archiviati, in ottemperanza alle normative e alle norme tecniche nazionali e regionali, mediante standard di comunicazione, entro 60 gg dalla comunicazione di entrata in vigore;
- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione.

La consegna di ciascuna componente del sistema/apparecchiatura, completa di relativi accessori, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”), salvo diversa disposizione contenuta nel Capitolato Tecnico. Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordine di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti.

Gli imballaggi primari di tutte le componenti, inoltre, devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Affermazioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).

Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale individuato dall’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo di ciascuna componente del sistema, apparecchiature e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.

Art. 5 Servizi connessi

I servizi connessi alla fornitura del Sistema inclusi nel prezzo unitario offerto sono:

- consegna ed installazione;
- collaudo;
- formazione del personale;
- servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola componente del Sistema/apparecchiatura e relativi accessori;
- servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola componente del Sistema/apparecchiatura e relativi accessori.

5.1 Ordine di fornitura (ODF)

Tale documento costituisce l'ordine dei beni aggiudicati e dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- il nome commerciale del bene e relativi accessori;
- il quantitativo della fornitura;
- l'importo complessivo;
- il sito dell'installazione con l'indicazione del/i Referente/i dell'Amministrazione contraente;
- l'indirizzo mail (o altra modalità) dell'Amministrazione contraente per la comunicazione tra l'Operatore economico e l'Amministrazione contraente stessa;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Amministrazione contraente ai fini della gestione del rapporto contrattuale;
- la connessione/configurazione relativamente livello II delle apparecchiature del livello I ad esso collegate. Qualora talune apparecchiature del livello I da collegare al livello II fossero implementate solo successivamente all'installazione del livello II, ovvero avvenissero dei mutamenti durante la vigenza contrattuale, il Fornitore deve in ogni caso garantire, anche

successivamente, la piena integrazione senza alcun costo per l'Amministrazione contraente bensì con oneri inclusi nell'importo aggiudicato.

5.2 Consegna ed installazione

La consegna della singola componente del sistema e relativi accessori si intende "porto franco" e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell'imballaggio (l'asporto dell'imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.

5.2.1 Sistema e relative apparecchiature

La consegna e l'installazione di ciascuna componente del sistema e relativi accessori (es. hardware, software), dovranno essere fino al "pronto all'uso". All'atto della consegna, le apparecchiature ed i software dovranno essere aggiornati all'ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data dell'ordine.

III LIVELLO

Il Sistema con relativo software di gestione dovrà essere installato e perfettamente funzionante entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi dalla data del ricevimento del primo ordinativo di fornitura indipendentemente dall'oggetto dello stesso (es. ordinativo della componente livello I). Entro tale periodo devono essere collegate/configurate tutte le componenti del Sistema già collaudate a tale data.

II LIVELLO (II LIVELLO/A e II LIVELLO/B)

Le componenti del Sistema/apparecchiature e relativi accessori del II livello del Sistema Integrato dovranno essere consegnate ed installate entro e non oltre 90 giorni solari e consecutivi dalla data del ricevimento dell'ordinativo da parte delle Amministrazioni contraenti.

I LIVELLO

La consegna delle prime 60 (sessanta) componenti del sistema relativi al livello I, comprensive dei relativi accessori, ordinate dalle Amministrazioni contraenti dovrà concludersi tassativamente entro 60 (sessanta) giorni F.M. – fine mese - dall’Ordinativo di Fornitura. Trascorsi i 60 giorni, dalla sessantunesima apparecchiatura ordinata, il Fornitore deve garantire la consegna minima mensile di almeno 60 (sessanta) componenti, complete di ogni accessorio, entro e non oltre trenta giorni fine mese (30 gg data ordine F.M.), salvo offerta migliorativa presentata in gara.

Per il livello I, se il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l’ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni contraenti.

A titolo esemplificativo, se nel mese N dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo in data 01/N/2019 dall’Amministrazione contraente_1 per un numero di 40 sistemi relativi al livello I e dall’Amministrazione contraente_2 un Ordinativo in data 15/N/2019 per un numero di 50 sistemi relativi al livello I, il Fornitore dovrà garantire entro i primi 60 giorni fine mese la consegna dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione contraente_1 e parte dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione contraente_2 e contestualmente comunicare all’Amministrazione contraente_2 e alla So.Re.Sa. la data prevista di consegna della restante parte dell’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_2 che avverrà nel mese N+3. Tale metodologia sarà utilizzata per tutti gli Ordinativi di fornitura. Nell’ipotesi in cui venga raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà quindi comunicare alle Amministrazioni contraenti, il cui ordinativo fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, la data prevista di consegna, nonché alla So.Re.Sa.

All’atto della consegna, il Fornitore deve altresì consegnare, con oneri compresi nell’importo aggiudicato, un **kit di start-up** contenete tutti i materiali necessari e sufficienti per effettuare gli esami ad un numero minimo di 100 pazienti. In particolare, tale kit dovrà essere costituito da almeno:

- n. 100 filtri antibatterici monouso;
- n. 100 pinzette stringinaso.

In caso di mancata consegna, le operazioni di collaudo non verranno eseguite con diretta responsabilità del Fornitore al quale si applicheranno le penali per ritardata consegna. Ove previsto, al momento della consegna i prodotti devono avere una validità residua (scadenza) pari ad almeno il 70% dell'intero periodo di validità.

I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all'ordinativo di fornitura, di tutte le componenti consegnate comprensive anche del kit di start-up. All'atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.

L'Amministrazione contraente dovrà rendere disponibili le aree di intervento/installazione al Fornitore per consentire le operazioni di installazione per il tempo strettamente necessario.

Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore trasmetterà all'Amministrazione contraente il "verbale di installazione". Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- data e numero dell'ordine;
 - data e numero dei D.d.T.;
 - data di consegna;
 - data dell'avvenuta installazione;
 - elenco dei beni con relativi S/N della componente del sistema/apparecchiatura ed i relativi accessori, ove applicabili;
 - elenco dei software installati;
 - rapporto di lavoro con l'esito positivo delle operazioni di installazione
- al termine del quale potranno iniziare le operazioni di collaudo.

CASO 1: le componenti del Sistema (I, II e III) sono state tutte installate

Entro il periodo previsto per la consegna ed installazione deve essere realizzato anche il collegamento funzionale tra tutte le altre componenti.

CASO 2: almeno una componente non risulta installata

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'installazione dell'ultima componente mancante, il Fornitore

dovrà prevedere al collegamento funzionale tra tutte le altre componenti.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art.10.

5.3 Collaudo

Per il Livello III della fornitura, a seguito della conclusione delle operazioni di installazione, inizierà un periodo di prova della durata di 30 giorni durante il quale si provvederà a verificare il pieno funzionamento del Sistema effettuando eventuali specifiche prove con il supporto del Fornitore. Trascorso tale periodo senza contestazioni, tale componente del Sistema si considererà collaudata positivamente. In caso di contestazioni, il Fornitore dovrà eliminare i malfunzionamenti riscontrati **entro 5 giorni solari** dalla contestazione. Tale componente del Sistema sarà sottoposta nuovamente a verifiche per accertarne la completa e corretta funzionalità.

In ogni caso, al termine del periodo di prova, il livello III del Sistema dovrà essere pienamente funzionante e pertanto le operazioni di collaudo dovranno concludersi positivamente, in caso contrario trascorso tale termine saranno applicate le penali di cui all'art. 10.

Per i livelli I e II della fornitura, le operazioni di collaudo dovranno avvenire **entro 5 giorni solari** dal termine delle operazioni di installazione di ciascuna componente ossia dalla data del verbale di installazione, salvo diversa disposizione motivata dell'Amministrazione contraente.

In ogni caso, al termine delle operazioni di collaudo, le parti in contraddittorio con il Fornitore, dovranno redigere apposito "*verbale di collaudo*".

L'esito positivo del collaudo presuppone, ove applicabile, che il personale preposto abbia:

- verificato che la merce collaudata sia conforme a quanto aggiudicato, deliberato ed ordinato e "pronto all'uso";
- effettuato tutte le verifiche prescritte dalla normativa vigente in materia e dalla norma tecnica specifica con esito positivo;
- effettuato le prove di funzionamento (compreso hardware e software) con esito positivo;

- effettuato prove di trasmissione dei dati;
- verificato che la documentazione tecnico/amministrativa a corredo sia stata consegnata e risulti presente alla data del collaudo.

La fornitura si intenderà accettata in ogni sua parte se il *collaudo* avrà avuto esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere per qualsiasi componente del Sistema, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, non conformità progettuali, di produzione, di sicurezza e di corrispondenza a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati.

CASO 1: collaudo con esito positivo

Qualora la fornitura superasse le prescritte prove di collaudo, questa si intenderà collaudata con esito positivo.

In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all'esito positivo del collaudo, difformità progettuali, di produzione, di sicurezza rispetto a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione della difformità riscontrata.

CASO 2: collaudo con esito negativo

Qualora la fornitura non superasse le prescritte prove di collaudo (es. funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute, con oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione positiva. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.

Se entro il suddetto termine parti del Sistema non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare tali parti e provvedere alla sostituzione/installazione delle stesse, salva l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato e nello Schema di Convenzione.

Resta salvo, inoltre, il diritto dell'Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle parti non accettate, fatto salvo l'ulteriore danno.

Indipendentemente se il ritardo per la conclusione delle operazioni di collaudo sia relativo al primo o al secondo collaudo, sarà considerato ritardo ogni giorno solare, non dipendente dall'Amministrazione contraente, successivo ai termini fissati per il collaudo. L'Amministrazione contraente applicherà le penali di cui all'art. 10, fatto salvo il maggior danno.

Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l'ausilio di eventuale propria strumentazione (simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, ecc.). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l'effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.

In sede di collaudo, ove applicabile, dovrà essere costituito il "Fascicolo Macchina" per ciascuna componente del sistema.

Per il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art.10.

5.4 Formazione del personale

In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l'uso sicuro ed appropriato del Sistema. Tale attività dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:

- L'uso della componente del sistema/apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compresi i software in ogni loro funzione;
- Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
- Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.

Tale formazione, erogata in lingua italiana, dovrà permettere ai destinatari l'utilizzo autonomo del sistema in ogni sua parte (hardware e software) nonché delle apparecchiature e relativi accessori.

L'indicazione dell'avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell'attività.

L'Offerta formativa dovrà prevedere almeno n. 1 corso di formazione per ogni apparecchiatura ordinata ed essere rivolta a tutto il personale coinvolto nell'utilizzo del relativo livello del sistema/apparecchiatura che sarà individuato dalle singole Amministrazioni contraenti e dalla Regione Campania per i professionisti del PDTA.

Il Referente della Regione Campania per il PDTA potrà richiedere al Fornitore ulteriori sedute formative (fino ad un massimo di 10 sedute formative oltre quelle da prevedere per ciascuna apparecchiatura) con oneri compresi nel prezzo aggiudicato. L'Aggiudicatario dovrà rendersi disponibile entro 10 giorni con propria strumentazione e secondo un cronoprogramma indicato dal Referente della Regione Campania per il PDTA.

Il Fornitore provvederà ad elaborare i verbali ed a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti.

L'attività di formazione si riterrà conclusa positivamente quando tutti gli operatori coinvolti all'utilizzo del sistema/apparecchiatura, ciascuno per le proprie competenze, saranno resi autonomi.

Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa per il Personale designato dall'Amministrazione contraente in caso di aggiornamento del sistema (HW e/o SW) e relativi accessori, senza alcun costo per l'Amministrazione contraente.

Per il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, al Fornitore si applicheranno le penali di cui all'Art. 10.

5.5 Garanzia

Per l'intero sistema, ogni sua componente e relativi accessori è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

5.6 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”

L’assistenza e manutenzione “full-risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi su tutte le componenti del Sistema per la durata **di 24 (ventiquattro) mesi a partire dal collaudo positivo**. Si precisa che per la componente livello III, il servizio di assistenza full-risk avrà termine alla scadenza dei 24 mesi a partire dal collaudo positivo dell’ultima componente dei livelli I e/o II installata.

L’assistenza full-risk deve comprendere:

1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;

ed ogni altro onere descritto di seguito.

Ove possibile, l’Aggiudicatario dovrà fornire tali attività anche da remoto, garantendo un sistema di telediagnosi e teleassistenza.

Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.

Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore, ove applicabile, di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.

Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione contraente (e/o So.Re.Sa. limitatamente alla componente III) può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.

Inoltre, personale all'uopo designato dall'Amministrazione contraente (e/o So.Re.Sa. limitatamente alla componente III) potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell'attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell'arte), nonché la funzionalità e la sicurezza di ciascuna componente del Sistema.

Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo dell'intero Sistema come accertato all'atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell'intero sistema, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale, salvo diversa disposizione del presente Capitolato.

5.6.1 Manutenzione preventiva

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione del Sistema o parti di esso risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.

Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l'autonoma organizzazione dell'Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche e/o aziendali.

Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche	Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale	± 15 giorni
Annuale e Biennale	± 30 giorni

Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.

Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l'Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali l'apparecchiatura e relativi accessori non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell'Amministrazione contraente.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari ove applicabili, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle componenti del sistema/apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.

Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo per singola apparecchiatura, l'Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l'Amministrazione contraente e comunicarlo al Responsabile della Tecnologia. Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- Data in cui è previsto l'intervento;
- Tempo di inutilizzo dell'apparecchiatura e relativi accessori necessario per effettuare l'attività di verifica;
- Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).

I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell'anno precedente rispetto all'anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione contraente.

5.6.2 Manutenzione correttiva

Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:

- accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento;
- individuarne la causa;
- adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
- eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza del sistema.

Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d'uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle singole componenti del Sistema. Tale attività è innescata, ad esempio con riguardo al software, da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell'utente. Il servizio di manutenzione correttiva è pertanto teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio.

Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.

Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.

Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:

- customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
- via e-mail;
- qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).

Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni).

Sono esclusi dall'appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d'uso da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne dia evidenza all'atto dell'intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e/o Manutenzione.

5.6.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura

Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, "la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite".

Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell'appalto.

Il materiale soggetto ad usura è un "materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell'apparecchio, potendo variare in funzione dell'utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità" (definizione contenuta nella "Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali" N. 9 di aprile 2009).

Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle componenti del Sistema oggetto dell'appalto.

I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi, originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l'unico responsabile degli eventuali danni causati dall'impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di *assistenza e manutenzione "full-risk"*.

In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Tecnologia l'impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature, nonché all'Amministrazione contraente.

Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell'espletamento delle attività connesse con il presente appalto.

Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell'ambito delle attività previste dall'appalto. L'eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.

5.6.4 Risoluzione dei guasti

Si definisce:

- tempo d'intervento, o tempo di attivazione dell'intervento, secondo la norma UNI 10144, è "l'intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s'inizia l'intervento di manutenzione. È la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo". Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo "Manutenzione correttiva".
- ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il "tempo accumulato durante il quale un'azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo".
- ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il "tempo accumulato durante il quale un'azione di manutenzione correttiva su un'entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative".

- tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
- DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui l’apparecchiatura è ferma per guasto o manutenzione periodica.

Il Fornitore deve intervenire nel più breve tempo possibile ed in ogni caso il ripristino delle funzionalità dovrà avvenire:

TIPOLOGIA ANOMALIA	RIPRISTINO GUASTO
<p>Anomalia bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo della componente del sistema/apparecchiatura e/o relativo accessorio in quanto non consente di completare l’operazione voluta o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese e non esistono soluzioni alternative per ovviare al problema</p>	<p>24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se non necessitano pezzi di ricambio</p>
<p>Anomalia non bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo della componente del sistema/apparecchiatura e/o relativo accessorio pienamente in quanto non consente di completare l’operazione o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese, ma esistono soluzioni alternative per ovviare temporaneamente al problema con la medesima apparecchiatura e/o relativo accessorio</p>	<p>72 (settantadue) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se necessitano pezzi di ricambio</p> <p>72 (settantadue) ore lavorative dalla richiesta di intervento</p>

Anomalia minore: L'anomalia non ha effetti sulla correttezza dei risultati attesi	96 (novantasei) ore lavorative dalla richiesta di intervento
--	---

Tabella 2 - Risoluzione anomalia.

Si precisa che si intende come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell'anno sono da intendersi lavorative.

Per il livello I, nel caso in cui l'intervento dovesse prevedere tempi di ripristino maggiori di **5 (cinque) giorni lavorativi**, l'Aggiudicatario è obbligato a fornire componenti del sistema/apparecchiature (o accessorio) sostitutive (muletti) per il periodo necessario al ripristino, al fine di garantire la continuità lavorativa. Con la consegna dell'apparecchiatura (o accessorio) muletto, l'intervento si considera risolto dal punto di vista delle applicazioni delle penali. In ogni caso l'Aggiudicatario è tenuto a riconsegnare l'apparecchiatura (o accessorio) riparata entro 60 giorni dall'intervento, salvo ricadere di nuovo nell'applicazione di penali previste per la manutenzione correttiva. La componente del Sistema/apparecchiatura sostitutiva deve avere caratteristiche prestazionali simili, equivalenti o superiori a quelle dell'apparecchiatura (o accessorio) oggetto dell'intervento. L'apparecchiatura sostitutiva dovrà essere fornita in modo gratuito, con oneri inclusi nel prezzo d'aggiudicazione.

5.6.5 Rapporto di lavoro (RIT)

In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la "descrizione dell'intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovato il sistema oggetto di manutenzione".

Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l'emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d'Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l'intervento e da un Rappresentante dell'Amministrazione contraente (es. Responsabile della Tecnologia e/o So.Re.Sa. limitatamente alla componente III).

Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.

Ove applicabile, il Rapporto di Lavoro deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:

- Identificazione anagrafica del sistema o parti di esso;
- Data ed ora di inizio dell'intervento;
- Tipologia d'intervento;
- Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
- Periodicità dell'intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
- Descrizione dell'intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
- Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell'intervento per ciascun tecnico coinvolto;
- Materiali di ricambio sostituiti;
- Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
- Data ed ora di fine intervento;
- Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l'intervento;
- I riferimenti normativi applicabili;
- Esito delle prove (favorevole e non favorevole).

Art- 6 - Accessori opzionali obbligatori a pagamento

Gli accessori opzionali obbligatori sono elencati nell'allegato B1_Caratteristiche tecniche minime, l'Aggiudicatario si impegna a fornire tali dispositivi per l'intera durata contrattuale (24 mesi o 60 mesi nel caso in cui l'Amministrazione contraente decida di attivare il Servizio opzionale di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi - art. 7) agli importi fissati nell'Allegato A4. Tali importi resteranno fissi ed invariati per tutta la durata contrattuale.

Le quantità degli accessori opzionali obbligatori a pagamento, riportate in tale allegato, tengono conto della stima degli esami da effettuare nell'ambito del PDTA. L'entità della specifica fornitura è commisurata al bisogno in quanto il numero di esami non è al momento prevedibile, ma subordinato a fattori variabili (produzione sanitaria).

Art- 7 - Servizio opzionale obbligatorio a pagamento: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere l'estensione del servizio di assistenza e manutenzione per ulteriori 36 mesi successivi ai primi 24 mesi alle medesime condizioni previste dall'art. 5.6.

L'estensione può essere attivata entro i primi 24 mesi inclusi nella fornitura ad un costo pari **al 10% del prezzo** complessivo delle componenti del sistema ordinate, corrispondente all'ordinativo di fornitura emesso dalla singola Amministrazione contraente esclusi materiali di consumo, salvo offerta migliorativa presentata in gara.

Il prezzo del servizio per ulteriori 36 mesi è determinato in misura fissa ed è espresso in termini percentuali. Più precisamente, il prezzo è dato applicando la suddetta percentuale (10%) sul prezzo offerto, IVA esclusa, per ciascun ordinativo relativo al Sistema Integrato (es. l'Amministrazione contraente emette Ordinario di fornitura per N componenti del livello I e M componenti del livello II per un relativo importo complessivo X, se decide di estendere il servizio di assistenza e manutenzione, la percentuale del 10%, salvo offerta migliorativa, sarà applicata all'importo totale del corrispondente Ordinario di fornitura X con esclusione dei materiali di consumo), salvo offerta migliorativa presentata in gara.

L'importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi. Tale importo annuale va moltiplicato per 3 per aversi l'importo complessivo per il servizio per 36 mesi.

In caso di dismissione di uno o più beni, l'Amministrazione contraente è tenuta a pagare esclusivamente il canone relativo al periodo di effettivo utilizzo, ossia fino alla data di comunicazione al Fornitore di avvenuta dismissione della componente del Sistema. Il corrispettivo relativo al singolo bene eventualmente da scorporare è calcolato applicando la percentuale pari al 10% (salvo offerta migliorativa) all'importo aggiudicato per il singolo bene relazionandolo ai mesi di effettivo utilizzo arrotondato per eccesso.

Qualora tale servizio venga attivato anche solo da una singola Amministrazione, lo stesso si intende automaticamente esteso anche al livello III senza alcun costo aggiuntivo.

Art. 8 - Aggiornamento tecnologico

Nel corso dell'intera vigenza contrattuale, il Fornitore dovrà fornire aggiornamenti software relativamente alle release successive rilasciate dal fabbricante ed applicabili al sistema presentato in offerta, al fine di garantire la sicurezza e la corretta funzionalità dell'intero sistema o sua parte. Qualora, per tali aggiornamenti si rendessero necessari anche componenti hardware, le stesse dovranno essere fornite ed installate a titolo gratuito.

Art. 9 - Monitoraggio

L'Aggiudicatario, si impegna a trasmettere alla So.Re.Sa. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti la consegna, l'installazione e collaudo.

In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla So.Re.Sa., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti negli atti di gara.

I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N). Qualora non ci fossero dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a So.Re.Sa. tale assenza di dati.

Art. 10 - Livelli di servizio e penali

Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all'Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell'Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.

L'Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all'esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L'Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 10 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l'inadempienza, a giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e relativi allegati e nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Convenzione e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore.

Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Consegne ed installazione (art. 5.2)	LIVELLI II e III - Consegne entro i termini previsti all'art. 5.2 per ciascuna componente del Sistema	-	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare di ritardo salvo l'eventuale maggior danno
Consegne minime mensili (art. 5.2)	LIVELLO I - Consegna minima garantita	Oltre i termini previsti dall'articolo 5.2, salvo offerta migliorativa e fino a 15° gg solare di ritardo	<u>pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
			di ritardo, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno
		Oltre i termini previsti dall'articolo 5.2, salvo offerta migliorativa, a partire da 16° gg solare di ritardo	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare di ritardo, a partire dal 16° giorno, salvo l'eventuale maggior danno
Installazione (art. 5.2)	Collegamento funzionale: entro i termini previsti all'art. 5.2		<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Collaudo (art. 5.3)	Collaudo: entro i termini previsti dall'art. 5.3	Oltre i termini previsti dall'articolo 5.3 e fino a 5° gg solare di ritardo	<u>pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare di ritardo, con ritardo fino a 5 giorni solari, salvo l'eventuale maggior danno
		A partire da 6° gg solare di ritardo	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale</u> , per ciascun giorno solare di ritardo, a partire dal 6° giorno, salvo l'eventuale maggior danno
Formazione del personale (art. 5.4)	Formazione del personale: Ritardato svolgimento delle attività di formazione entro i termini previsti dall'art. 5.4		<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'ordinativo di fornitura</u> , per ciascun giorno solare di ritardo salvo

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
			l'eventuale maggior danno
Servizio di garanzia ed assistenza (art. 5.6)	Mancata o parziale attività: entro i termini indicati nell'art. 5.6	-	<u>pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale per ciascun inadempimento, salvo l'eventuale maggior danno</u>
	Mancata risoluzione di anomalia entro i termini indicati nell'art. 5.6.4	Ogni 24 ore solari di ritardo indipendentemente dalla tipologia di anomalia	<u>pari a 1‰ (un per mille) dell'ammontare netto dell'importo contrattuale per ogni 24 ore solari di ritardo, salvo l'eventuale maggior danno</u>

Tabella 3 – Penali di competenza delle Amministrazioni contraenti

Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l'aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o disservizi all'Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata,

una penale definita dalle Amministrazioni contraenti in proporzione del danno/disservizio così determinato:

- € 500,00 lieve disservizio;
- -€ 1.000,00 grave disservizio.

Di seguito si riportano le penali di competenza So.Re.Sa. per le prestazioni riguardanti la fornitura:

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Monitoraggio (art. 9)	Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza	Fino a 30° gg solare	<u>pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) sull'importo netto contrattuale</u> per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l'eventuale maggior danno
		A partire da 31° gg solare	<u>pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale</u> per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l'eventuale maggior danno

DESCRIZIONE ATTIVITA' ED ARTICOLO	VALORE STANDARD	SOGLIA	DETERMINAZIONE DELLA PENALE
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 6, lett. a) e b) dello Schema di Convenzione)	-	-	<p>€ 50,00</p> <p>per ogni giorno di ritardo nell'invio della comunicazione inerente la modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo</p>

Tabella 4 - Penali di competenza So.Re.Sa.

Le succitate penali saranno applicate da So.Re.Sa. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 11 - Forza maggiore

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a

titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Allegati

B1 - Caratteristiche tecniche minime